

Penale Sent. Sez. 3 Num. 31243 Anno 2026
Presidente: ACETO ALDO
Relatore: ZUNICA FABIO
Data Udiienza: 22/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Scarfato Gerardo, nato a Gragnano il 29-10-1993,
avverso la sentenza del 06-11-2025 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott.ssa Cinzia Paraspuro, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 maggio 2023, il Tribunale di Torre Annunziata condannava Gerardo Scarfato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 9 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di tre distinti episodi del reato di cui all'art. 10 *ter* del d. lgs. n. 74 del 2000; fatti commessi in Castellammare di Stabia e Gragnano il 28 dicembre 2015, il 27 dicembre 2016 e il 27 dicembre 2017.

Con sentenza del 6 novembre 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 2 (riguardanti i fatti del 2015 e del 2016) perché estinti per prescrizione e, in ordine al residuo reato di cui al capo 3 (concernente la condotta del 2017), rideterminava la pena in mesi 6 di reclusione, confermando nel resto la decisione del Tribunale.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, Scarfato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.

Con il primo, la difesa contesta il giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, evidenziando che il mancato adempimento da parte del ricorrente del debito tributario è dipeso dal sopraggiungere di una crisi irreversibile che ha determinato, per l'improvvisa perdita della principale commessa, un'assoluta carenza di liquidità che ha reso inesigibile la prestazione dovuta, avendo l'imputato dato priorità al pagamento del personale e dei fornitori.

Con il secondo motivo, si contesta il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova, risultando non pertinenti i richiami della Corte territoriale alla ripetitività delle condotte e alla mancata attivazione dell'imputato nell'ottica risarcitoria, posto che, da un lato, Scarfato ha pagato gran parte del debito tributario già prima dell'esercizio dell'azione penale e, dall'altro, la consumazione di più condotte di evasione non è ostativa all'applicazione dell'art. 168 *bis* cod. pen., di cui sarebbe stata fornita dai giudici di merito un'indebita interpretazione in chiave puramente retributiva.

Con il terzo motivo, infine, è stata eccepita l'inosservanza degli art. 157 e 159 cod. pen., rilevandosi che, rispetto all'annualità 2016, andava dichiarata la prescrizione del reato, maturata il 27 maggio 2025, non trovando applicazione la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 (cd. Riforma Orlando).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato non presenta alcun vizio di legittimità.

Deve premettersi al riguardo che non è contestata la sussistenza del reato dal punto di vista oggettivo, essendo pacifico che la "Ari Trasporti s.r.l.", società di cui il ricorrente era legale rappresentante, non ha versato, entro il 27 dicembre 2017, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale riguardante l'anno 2016, per l'importo di euro 374.159 euro (le analoghe condotte relative agli anni 2015 e 2016 sono state dichiarate in appello estinte per prescrizione).

Il tema controverso riguarda piuttosto l'asserita scusabilità della condotta omissiva che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe dipesa da impreviste e insuperabili circostanze indipendenti dalla volontà dell'imputato.

La questione è stata già adeguatamente affrontata dalla Corte di appello (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata) che, sviluppando ulteriormente le considerazioni già espresse dal Tribunale (cfr. pagine 5, 6 e 7 della decisione di primo grado), si è posta sulla scia della consolidata e condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Rv. 275967, Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 263128 e Sez. 3, n. 20266 dell'08/04/2014, Rv. 259190), secondo cui l'imputato può invocare l'assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto, occorrendo in definitiva la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili. È stato altresì precisato (cfr. Sez. 3, n. 52971 del 06/07/2018, Rv. 274319) che l'omesso versamento dell'Iva cui all'art. 10 *ter* del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non può essere giustificato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l'ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l'adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 cod. civ.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 cod. civ.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della *par condicio creditorum*, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato.

Alla luce di tale premessa, devono escludersi le violazioni di legge e le lacune argomentative dedotte dalla difesa, avendo la Corte di appello rimarcato, da un lato, la circostanza che la crisi di liquidità era insorta in epoca successiva alle

annualità in cui si sono verificate le omissioni fiscali e, dall'altro lato, il fatto che, in base alla documentazione concernente il relativo contenzioso civile, non era stato nemmeno comprovato il mancato pagamento del corrispettivo da parte della committente SDA Courier Express, non potendo dunque affermarsi con certezza che il mancato accantonamento sia dipeso da un fatto ingiusto altrui, fermo restando che, a livello probatorio, nulla di rilevante è stato prodotto in ordine agli eventuali tentativi dell'imprenditore di porre rimedio alla carenza di liquidità, di cui in ogni caso sono rimaste indimostrate l'imprevedibilità e la non imputabilità.

Ha poi aggiunto la Corte territoriale che non poteva comunque attribuirsi efficacia scriminante alla scelta dell'imputato di pagare i dipendenti dell'impresa, cui sarebbero stati corrisposti salari per oltre due milioni di euro, risultando peraltro tale circostanza distonica rispetto alla dedotta situazione di dissesto economico.

In definitiva, a fronte di un percorso motivazionale privo di incongruenze e coerente con gli indirizzi ermeneutici elaborati in questa materia, non vi è quindi spazio per l'accoglimento delle censure difensive, volte sostanzialmente a suggerire una non consentita rilettura degli elementi probatori, dovendosi ritenere invece adeguatamente argomentate in sede di merito sia la sussistenza del dolo che l'esclusione della forza maggiore rispetto al mancato versamento dell'iva.

Di qui l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità.

2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo.

Al riguardo occorre richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 19350 del 15/05/2026, Rv. 290051 e Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Rv. 283883), secondo cui l'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Orbene, alla luce di tale impostazione ermeneutica, deve ritenersi che i giudici di merito abbiano legittimamente disatteso l'istanza difensiva, evidenziando, in maniera non illogica (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata), che si è al cospetto di reiterate condotte di evasione, la cui ripetitività osta alla formulazione di una prognosi favorevole, essendosi inoltre a ciò aggiunto che, se è vero che il risarcimento integrale del danno non è condizione indispensabile per l'ammissione, tuttavia nel caso di specie andava stigmatizzato il contegno dell'imputato, che non aveva adeguatamente dato prova di essersi adoperato a tal fine, essendo stati peraltro interrotti gli iniziali versamenti rateali del debito tributario.

3. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso.

Occorre in proposito evidenziare che l'unico episodio per il quale è residua l'affermazione della penale responsabilità penale dell'imputato è stato commesso il 27 dicembre 2017, ossia nella vigenza del regime prescrizione introdotto dalla legge n. 103 del 2017, dovendosi richiamare in proposito il principio elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175), secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021. Da ciò discende che per il reato commesso il 27 dicembre 2017 la prescrizione matura il 27 giugno 2028, restando solo da precisare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 38/26 emessa il 10 febbraio e depositata il 23 marzo 2026, ha escluso profili di incostituzionalità rispetto al regime introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

4. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di Scarfato deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22.05.2026

Il Consigliere estensore
Fabio Zunica

Il Presidente
Aldo Aceto